

ragione di fare se non avesse avuto ben fondati motivi di scambio di favori della più varia natura.

Richiamate ed elencate le reiterate occasioni in cui l'imputato aveva reso dichiarazioni menzognere sui vari argomenti (sui suoi effettivi rapporti con i cugini Salvo, sull'effettivo oggetto di un colloquio da lui avuto con il gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa il 5 aprile 1982, sui suoi effettivi rapporti con l'avv. Raffaele Bevilacqua, esponente della mafia di Enna e candidato della corrente andreottiana nelle elezioni regionali del 1991, sulla reale natura dei suoi rapporti con Vito Ciancimino, sulla reale natura dei suoi rapporti con Michele Sindona, su circostanze di essenziale rilievo inerenti al suo incontro del 1985 con il *boss* corleonese Andrea Manciaracina), i PM appellanti lamentavano che, a fronte di tale sistematico ed accertato comportamento mendace sui temi più rilevanti del processo e, talora, su episodi assai gravi, il Tribunale, sorprendentemente, con la sola eccezione delle menzogne sui cugini Salvo, aveva omesso di motivare sulla rilevanza probatoria delle menzogne, così determinando un'ulteriore destrutturazione del compendio probatorio acquisito nei confronti dell'imputato.

Per meglio illustrare la gravità del denunciato vizio della sentenza, gli appellanti PM sono ritornati nel dettaglio su alcune delle menzogne del senatore Andreotti, iniziando da quelle sulle quali il Tribunale aveva sorvolato senza trarne le logiche conseguenze concernenti la vicenda di padre Baldassare Pernice.

Allo stesso modo il senatore Andreotti aveva mentito allorché aveva negato di essere stato consapevole dei legami mafiosi della sua corrente in Sicilia.

Ed infatti, il Tribunale – dopo avere ricordato che, nel corso di un colloquio svoltosi il 5 aprile 1982, il gen. Dalla Chiesa aveva portato alla attenzione del senatore Andreotti il problema dei rapporti esistenti tra la corrente andreottiana siciliana e la organizzazione mafiosa e l'imputato, tuttavia, non aveva manifestato alcuna significativa reazione volta a prendere le distanze dai soggetti collusi con Cosa Nostra – aveva riconosciuto che anche su questo il predetto aveva certamente mentito, sia quando era stato sentito come teste nel maxiprocesso (udienza del 12 novembre 1986), sia quando aveva reso dichiarazioni spontanee nel processo a suo carico (udienza del 29 ottobre 1998).

Come riconosciuto dal Tribunale, l'imputato aveva mentito due volte (la prima deponendo in qualità di testimone), non esitando a tacciare di fantasticherie il gen. Dalla Chiesa e di falso il figlio di quest'ultimo.

Da ultimo, i PM appellanti hanno considerato il gravissimo e reiterato mendacio del senatore Andreotti in ordine ai suoi rapporti con i cugini Antonino ed Ignazio Salvo.

In questo solo caso il Tribunale aveva ritenuto di dover motivare sulle menzogne dell'imputato, pervenendo, peraltro, a conclusioni palesemente irrazionali, che i PM hanno riepilogato, sostenendo, quindi, che la argomentazione dei primi giudici era errata e rasentava l'assurdo.

Ed infatti:

- Andreotti aveva negato il suo rapporto con i cugini Salvo fin da quando era stata inoltrata, nel marzo del 1993, la richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti;
- aveva continuato a negare per tutta la durata del processo;
- una parte rilevante delle fonti di prova indicate dalla difesa dell'imputato già nella lista depositata prima dell'inizio del dibattimento era volta ad escludere l'esistenza di tale rapporto.

Ipotizzare, dunque - come aveva fatto il Tribunale - che Andreotti avesse negato nel 1993, nel 1994 e nel 1995 i suoi rapporti con i cugini Salvo perché questi ultimi erano stati coinvolti nell'omicidio del dott. Rocco Chinnici da dichiarazioni rese da Giovanni Brusca solo dopo il mese di luglio del 1996 denotava la totale infondatezza della argomentazione.

Per dare una misura della gravità delle omissioni contenute nel capitolo dedicato alla vicenda del maxiprocesso, è stato evidenziato che il Tribunale era giunto al punto di non menzionare neppure gli eventi che rappresentavano il tragico epilogo di tutto quanto era avvenuto in precedenza, gli omicidi dell'on. Lima e di Ignazio Salvo.

Su tali omicidi, sulle loro modalità esecutive, sulle loro causali, sull'iter della loro decisione erano stati escussi numerosi collaboratori, tra cui anche gli esecutori materiali e un componente della Commissione che aveva deliberato l'omicidio dell'on. Lima: tutti avevano concordemente riferito che l'on. Lima e Ignazio Salvo erano stati assassinati a causa del mancato adempimento degli obblighi assunti in precedenza di aggiustare il maxiprocesso tramite il senatore Andreotti e che l'omicidio dell'on. Lima era stato commesso anche per punire il predetto del suo tradimento.

Un altro esempio del denunciato metodo di destoricizzazione del compendio probatorio era individuabile nella indebita equiparazione delle dichiarazioni dei collaboratori, che aveva omesso di tener conto del periodo temporale al quale erano riferite le informazioni che i collaboratori medesimi avevano appreso e, quindi, riferito in dibattimento.

Il Tribunale, in sostanza, aveva selezionato brani delle dichiarazioni di un collaboratore riguardanti la prima fase del maxiprocesso e brani delle dichiarazioni di un altro collaboratore concernenti, invece, la fase finale (quando la situazione era radicalmente mutata per una serie di eventi frattanto verificatisi) e mettendole a confronto, le aveva definite contraddittorie e ne aveva svalutato la rilevanza probatoria.

Tuttavia - nel riportare tali dichiarazioni - il Tribunale aveva omesso di evidenziare un dato essenziale, costituito dalle affermazioni degli stessi collaboratori (in particolare, Mutolo e Messina) secondo cui la fiducia nell'«aggiustamento» del processo era perdurata fino al settembre del 1991, allorché avevano saputo che la situazione si era capovolta e le cose sarebbero andate male: amputate in tal modo le dichiarazioni acquisite, i primi giudici avevano elencato una selezione di brani di altri collaboratori che, apparentemente, smentivano i primi.

Tale asserita contraddizione era, in realtà, il risultato perverso della sommatoria della omissione di parte delle dichiarazioni del Mutolo e del Messina e dell'avvenuto riscontro delle medesime, in quanto era stato successivamente accertato che nel settembre del 1991 il Presidente della Corte di Cassazione dott. Brancaccio aveva sostanzialmente determinato la designazione, quale Presidente del Collegio del *maxi*, del dott. Arnaldo Valente (modificando la precedente designazione compiuta dal dott. Carnevale), e che sempre il dott. Brancaccio fino a quella data aveva taciuto al dott. Carnevale la sua intenzione di operare tale sostituzione.

Per contro, secondo i PM appellanti, la conclusione del Tribunale contrastava con le risultanze processuali e portava irrazionalmente a concludere che non solo l'on. Lima ed Ignazio Salvo erano stati assassinati a causa di una ridda di voci incontrollate, ma anche che lo stesso senatore Andreotti era stato concreto oggetto della vendetta di Cosa Nostra per un colossale equivoco: nella prospettazione del Tribunale il medesimo diveniva un acerrimo nemico dell'organizzazione mafiosa ed erano, invece, «*preda di una allucinazione collettiva*» tutti gli esponenti di vertice dei vari schieramenti di Cosa Nostra, i quali per un ventennio erano stati convinti esattamente del contrario; cioè che egli era il maggior referente politico della organizzazione e che alla fine aveva tradito.

La «*tecnica della destoricizzazione*», secondo gli appellanti PM, permeava tutta la sentenza. Ne era derivato che i momenti di frizione nel rapporto tra l'imputato ed i «corleonesi» (che avevano in ostaggio la vita dei Salvo e dell'on. Lima, e anche la stessa sorte del senatore Andreotti) erano stati erroneamente interpretati dal Tribunale come chiari indici della estraneità dell'imputato a Cosa Nostra.

Non era comprensibile come il Tribunale, all'interno dei vari capitoli (ciascuno blindato in sé stesso ed autoreferenziale), avesse potuto coerentemente ritenere provato – senza, poi, trarne le univoche, dovute conclusioni sul piano generale – il fatto che il corleonese Bagarella dapprima disprezzasse il senatore Andreotti chiamandolo «*il gobbo*» – sapendolo sodale a Bontate – e poi lo chiamasse «*zio*» quando era riuscito ad ottenere il trasferimento dal supercarcere di Pianosa a quello di Novara con un provvedimento abnorme.

Esemplare, al riguardo, era la vicenda di cui il collaboratore Francesco Marino Mannoia era stato testimone oculare: l'incontro tra il senatore Andreotti, l'on. Lima, i cugini Salvo, Stefano Bontate, Salvatore Inzerillo ed altri «*uomini d'onore*» in una villa nella disponibilità dell'Inzerillo, avvenuto a Palermo nella primavera del 1980, dopo l'omicidio di Piersanti Mattarella, incontro che aveva avuto per oggetto la richiesta di spiegazioni da parte del senatore Andreotti in merito al grave fatto di sangue.

Marino Mannoia non si era limitato a raccontare il fatto nella sua materialità, ma aveva anche riferito le dinamiche causali e le motivazioni che avevano portato a quel grave delitto.

Il Tribunale – all'interno del capitolo dedicato all'episodio – aveva ommesso perfino di menzionare le numerose deposizioni testimoniali:

- sull'omicidio del Presidente Mattarella;
- sul timore da questi comunicato alla propria segretaria, vincolata al segreto, di essere assassinato dopo un colloquio avuto a Roma con il Ministro Virginio Rognoni (circostanza, questa, di un colloquio segreto a Roma indicata dal Marino Mannoia come acceleratore della decisione dell'omicidio e della quale, come di tutte le altre, non vi era traccia in tutta la sentenza);
- sui motivi di tale timore;
- sulla sua intenzione di azzerare il comitato provinciale della DC per defenestrare gli uomini di Lima, da lui ritenuto contiguo alla mafia;
- sulla sua preoccupazione conseguente alla rivitalizzazione politica di Vito Ciancimino dopo che questi era entrato a far parte della corrente andreottiana.

In virtù delle lamentate omissioni, le predette dichiarazioni del Mannoia erano supportate soltanto da se stesse ed erano state «fatte galleggiare nel nulla».

Allo stesso modo, secondo gli appellanti, appariva «surreale» la rappresentazione del ruolo di Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo, due dei partecipanti a quell'incontro con l'on. Andreotti nella primavera del 1980.

Nell'occasione il Tribunale aveva rimosso una serie di fatti pure ritenuti accertati in altre parti della sentenza e precisamente:

- il fatto che Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo erano gli stessi esponenti di Cosa Nostra che – pochi mesi prima, nell'estate del 1979 – avevano gestito, unitamente a Giacomo Vitale (cognato del Bontate), la permanenza in Sicilia di Sindona, il quale, a sua volta, era in costante contatto con l'on. Andreotti nel suo sforzo di recuperare i capitali mafiosi affidatigli da Bontate e Inzerillo;
- il fatto che l'on. Andreotti – presente all'incontro riferito dal Marino Mannoia – era colui del quale Giacomo Vitale, cognato di Bontate, aveva parlato all'avv. Ambrosoli, commissario liquidatore delle banche di Sindona, allorché, nel 1979, nel corso di alcune telefonate minatorie, aveva affermato che l'imputato aveva indicato proprio l'Ambrosoli come l'ostacolo alla soluzione dei problemi di Sindona.

Un altro fra i tanti asseriti esempi di decontestualizzazione era anche – secondo i PM appellanti – quello che riguardava l'episodio dell'incontro tra Giulio Andreotti, Salvatore Riina, l'on. Lima ed Ignazio Salvo nella abitazione di quest'ultimo nell'anno 1987: incontro del quale avevano riferito i collaboratori Baldassare Di Maggio, Emanuele Brusca ed Enzo Salvatore Brusca.

Il Tribunale, infatti, aveva ommesso di esaminare tutte le risultanze dibattimentali relative ai fatti che – ricostruiti nella requisitoria scritta del PM – avevano preceduto quell'incontro e ne avevano determinato la necessità nell'ambito di una ininterrotta catena causale.

Anche in questo caso la lamentata omissione aveva privato le dichiarazioni dei collaboratori dei riscontri desumibili dalla valutazione unitaria

del contesto probatorio ed aveva reso incomprensibili le ragioni che potevano aver determinato l'on. Andreotti, allora Ministro degli Esteri, ad un comportamento così grave (ragioni ravvisabili, per contro, nel fatto che – in quella fase – Ignazio Salvo e l'on. Lima si trovavano personalmente sovraesposti nei confronti dei vertici mafiosi, al punto che la loro stessa incolumità era in pericolo e che, pertanto, solo un intervento personale dell'on. Andreotti poteva appianare la tensione esistente in un incontro chiarificatore).

«La lamentata destrutturazione del materiale probatorio consisteva nella disarticolazione del processo in una sommatoria puramente aritmetica di singoli episodi autoreferenziali, chiusi in se stessi e privati, così, di qualsiasi connessione tra loro: attraverso tale metodo, gli stessi fatti che il Tribunale aveva ritenuto provati all'interno di determinati capitoli erano stati, poi, completamente dimenticati in altri contesti».

I PM appellanti hanno sostenuto l'assunto secondo cui la sussistenza dei reati contestati all'imputato era supportata anche dai soli fatti che il Tribunale aveva ritenuto provati e cioè: il duraturo rapporto di scambio tra il senatore Andreotti e Cosa Nostra ed i contributi specifici forniti dall'imputato al rafforzamento della organizzazione mafiosa.

3.2 I rapporti con Salvatore Lima

Una particolare importanza è attribuita dai PM appellanti ad una corretta valutazione dei rapporti tra il senatore Andreotti e l'on. Salvatore Lima, ritenuti provati dal Tribunale ma non adeguatamente richiamati nelle conclusioni:

– il fatto che l'adesione di Lima alla corrente facente capo al senatore Andreotti, nella quale era rimasto inserito fino alla propria morte, aveva comportato un notevole rafforzamento della «presenza andreottiana» in Sicilia;

– il fatto che già nel 1974 l'on. Lima era ritenuto, al livello di vertice della DC (on. Aldo Moro), un uomo pericoloso. L'on. Moro pochi anni dopo, nel 1974, aveva fatto sapere, tramite il prof. Andreatta, al prof. Paolo Sylos Labini che non si sentiva di promuovere una azione per togliere di mezzo Lima e sostituirlo in quanto *«Lima è troppo forte, ed è troppo pericoloso»*;

– il fatto che l'on. Lima, per il suo rapporto fiduciario con il senatore Andreotti e per la rilevante percentuale di voti congressuali di cui poteva disporre nell'ambito della corrente andreottiana, aveva acquisito una forte posizione di potere politico, ben nota ai più elevati rappresentanti delle istituzioni;

– il fatto che, già prima di aderire alla corrente andreottiana, l'on. Lima aveva instaurato un rapporto di stabile collaborazione con Cosa Nostra;

– il fatto che Salvo Lima aveva instaurato, sin dal periodo in cui era Sindaco di Palermo, con Tommaso Buscetta rapporti improntati allo

scambio tra appoggio elettorale e concessione di favori. Il rapporto di conoscenza e di amicizia tra Buscetta e l'on. Lima e l'importanza che il predetto uomo politico attribuiva allo stesso (qualificando Buscetta come «*uno che conta*»), emergevano chiaramente dalle dichiarazioni rese, davanti al PM di Roma ed al PM di Palermo, dall'on. Franco Evangelisti;

– il fatto che il sostegno elettorale offerto da Cosa Nostra a Salvo Lima nell'ambito di un patto sinallagmatico era emerso già dalle risultanze probatorie esaminate dalla sentenza n. 6/88 emessa dalla Corte di Assise di Palermo il 16 aprile 1988 nel processo instaurato nei confronti di Abdel Azizi Afifi ed altri 79 imputati (c.d. maxiprocesso-*bis*);

– il fatto che, con riferimento al periodo successivo all'adesione di Lima alla corrente andreottiana, le dichiarazioni di una pluralità di collaboratori di giustizia soggettivamente credibili – il Tribunale aveva fatto riferimento ai collaboratori Francesco Marino Mannoia, Angelo Siino, Antonino Calderone, Gioacchino Pennino, Gaspare Mutolo – convergevano nell'affermare che Lima aveva sviluppato intensi rapporti con Stefano Bontate, nonché con Michele e Salvatore Greco;

– il fatto che Andreotti era ben consapevole dell'esistenza di questo rapporto di scambio tra la sua corrente in Sicilia e Cosa Nostra;

– il fatto che tale accertato rapporto di scambio, iniziato ai tempi di Stefano Bontate e di Gaetano Badalamenti, era successivamente proseguito – tramite i cugini Salvo – con i «corleonesi»;

– il fatto che – tra le condotte idonee a rafforzare l'organizzazione mafiosa, poste in essere dopo il suo ingresso nella corrente andreottiana – Lima tra la fine del 1982 e l'inizio del 1983 si era attivato per condizionare l'operato della magistratura in senso favorevole ad un potente imprenditore vicino a Cosa Nostra (Carmelo Costanzo): l'episodio era emerso grazie alle deposizioni rese dal dott. Paolo Borsellino davanti al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta in data 4 agosto 1983 e in data 12 giugno 1991, nell'ambito dei processi relativi all'omicidio del Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo, dott. Rocco Chinnici;

– il fatto che Lima aveva realizzato, in particolare, interventi di rilevante importanza a vantaggio della associazione mafiosa attraverso il controllo, la spartizione e la gestione degli appalti pubblici banditi dalla Provincia di Palermo concretizzando un accordo criminoso che assicurava ingenti disponibilità finanziarie. Andreotti era consapevole dell'esistenza di questo specifico patto di scambio in materia di appalti tra la sua corrente in Sicilia e Cosa Nostra come risulta dalle dichiarazioni di Angelo Siino, all'udienza del 18 dicembre 1997, sul fatto che l'on. Lima lo rimproverò energicamente per il comportamento tenuto nei confronti dell'imprenditore Catti De Gasperi, il quale era stato raccomandato al senatore Andreotti da un altissimo personaggio;

– il fatto che Lima in occasione delle elezioni regionali del 1991 si fosse attivato per ottenere la candidatura nella lista della Democrazia Cristiana, per la circoscrizione elettorale di Enna, di un soggetto affiliato all'illecito sodalizio, l'avv. Raffaele Bevilacqua;

– il fatto che la candidatura del Bevilacqua era stata imposta al livello della Direzione Nazionale del partito da tutti gli esponenti andreottiani che ne facevano parte e, dunque, con la consapevolezza di Andreotti circa questo esempio concreto di patto di scambio in materia elettorale tra la sua corrente in Sicilia e Cosa Nostra;

– il fatto che aperto e visibile era stato il sostegno offerto dai massimi esponenti mafiosi della provincia di Enna all'avv. Bevilacqua nel corso della campagna elettorale per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana;

– il fatto (riferito da Leonardo Messina, collaboratore ritenuto pienamente attendibile dal Tribunale) che il senatore Andreotti aveva «fatto avere» allo stesso Bevilacqua un contributo di lire 300.000.000 per le spese elettorali e che lo stesso avv. Bevilacqua aveva riferito a lui ed a Liborio Miccichè di essere in partenza per Roma, dove avrebbe incontrato il senatore Andreotti per discutere della sua mancata elezione;

– il fatto che nel corso di una comunicazione telefonica, intercorsa in data 4 luglio 1991 tra Miccichè ed un interlocutore presente presso un'utenza telefonica di Caltanissetta, intestata a Salvatore, Cascio Miccichè avesse specificato che il Bevilacqua era direttamente in contatto con l'on. Lima ed il senatore Andreotti, i quali gli avevano assicurato che avrebbero fatto il possibile per garantire l'adempimento delle promesse da lui fatte; il senatore Andreotti, in particolare, lo aveva convocato dopo le elezioni e lo aveva invitato a non preoccuparsi;

– il fatto che la corrente andreottiana siciliana esercitava una forte influenza anche su altri partiti politici, tanto che il gen. Dalla Chiesa, in un suo colloquio con il sen. Spadolini, aveva fatto riferimento ad «una specie di poli-partito della mafia», proprio per indicare la complessità e la gravità del fenomeno.

Posto ciò, i PM lamentavano che il Tribunale aveva valutato quanto era emerso in ordine ai rapporti tra il senatore Andreotti e l'on. Lima come una «monade processuale» ed aveva ommesso di trarne le logiche conseguenze, disancorando il dato dal complessivo compendio probatorio.

Gaspere Mutolo aveva citato uno specifico episodio, concernente l'intervento di Ignazio Salvo presso l'on. Lima e il senatore Andreotti relativo al processo per l'omicidio Cappiello. In particolare, è stato evidenziato che, per quanto riguardava il progetto di aggiustamento del processo Cappiello, lo stesso Tribunale aveva riconosciuto che le circostanze riferite dal Mutolo erano caratterizzate da precisione e coerenza logica ed aveva, tuttavia, ritenuto che nessun elemento specifico fosse stato, invece, esposto dal collaboratore con riguardo ai successivi sviluppi del tentativo di «aggiustamento».

La conclusione del Tribunale era, però, assolutamente irrilevante alla luce dei principi giuridici riguardanti il concorso nel reato di associazione mafiosa, secondo i quali ciò che conta non è la concreta realizzazione dell'intervento in favore della associazione mafiosa, ma soltanto la disponibilità dell'uomo politico ad effettuarlo: che esistesse tale disponibilità

del senatore Andreotti risultava chiaro dal fatto che Ignazio Salvo aveva assunto l'impegno di conferire pochi giorni dopo, a Roma, con l'on. Lima affinché costui, a sua volta, prendesse contatto con il senatore Andreotti. In proposito è stato osservato che il Mutolo aveva ricevuto notizia di fatti e non di semplici deduzioni e che il Tribunale aveva dimenticato del tutto la esistenza di un imponente riscontro che confortava la affermazione del collaboratore, costituito, secondo i PM, dall'episodio riferito da Antonino Calderone, concernente il tentativo di rimuovere il dott. Cipolla, della Criminalpol di Catania, episodio che i primi giudici avevano riportato affermando la attendibilità del collaboratore di giustizia.

Un ultimo esempio di totale travisamento dei fatti doveva individuarsi nella trattazione del tema dei rapporti tra l'imputato e l'on. Giammarinaro.

I PM hanno evidenziato che il Tribunale, entrando in contraddizione, aveva riconosciuto che:

- per sostenere la candidatura del Giammarinaro si erano attivati diversi esponenti mafiosi ;

- il Giammarinaro, candidato appartenente alla corrente andreotiana il quale aveva avuto una lunga consuetudine con Ignazio Salvo, era stato sostenuto elettoralmente dallo stesso Siino e dal capo del «*mandamento*» di Mazara del Vallo, Francesco Messina;

- nelle elezioni regionali del 1991 si erano attivati per procacciare voti al Giammarinaro diversi esponenti mafiosi di Mazara del Vallo, come Pasquale Messina, Nino Riserbato, Pino Burzotta, Rino Bocina, Vito Gondola. Il Burzotta, in un colloquio con altre persone, parlando del Giammarinaro aveva specificato: «*questo è Cosa Nostra, appartiene a noi altri*»;

- la vicinanza del Giammarinaro ai Salvo era ben nota a Piersanti Mattarella, all'on. Sergio Mattarella ed all'on. Giuseppe Campione;

- l'on. Mattarella aveva discusso della cattiva reputazione del Giammarinaro con il Segretario Nazionale del partito in occasione della riunione della Direzione Nazionale della Democrazia Cristiana che doveva assumere le decisioni finali sulle liste da presentare per le elezioni regionali del 1991;

- in data 11 giugno 1991 la campagna elettorale del Giammarinaro si era conclusa con una manifestazione svoltasi presso il Palagranata di Trapani, con la partecipazione dell'allora Presidente del Consiglio senatore Andreotti e dell'on. Lima. Nella circostanza erano presenti circa 2.500 persone;

- il Giammarinaro era stato eletto deputato regionale con 50.264 voti di preferenza su 109.261 voti di lista;

- dall'esame del materiale cartaceo e magnetico sequestrato al Giammarinaro in data 20 gennaio 1994 era emerso che lo stesso era in possesso di cinque numeri telefonici (tre dei quali intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) annotati sotto la voce «Andreotti Giulio», e di alcuni numeri telefonici intestati a Luca Danese (nipote dell'imputato).

I PM infine hanno evidenziato che appare inspiegabile la valutazione del Tribunale secondo la quale l'imputato non sapeva della caratura criminale del Giammarinaro malgrado:

- esistessero rapporti diretti tra Andreotti e Giammarinaro;
- per l'elezione del Giammarinaro si fossero mobilitati visibilmente tutti i più importanti esponenti mafiosi della provincia di Trapani;
- la fama negativa di Giammarinaro avesse costituito oggetto di interventi al livello della Direzione Nazionale del Partito.

3.3 I rapporti con Ciancimino

Anche sui rapporti tra il senatore Andreotti e Vito Ciancimino i PM appellanti hanno elencato i fatti richiamati dai primi giudici nel corso della esposizione, che non erano stati espressamente evidenziati e ponderati nelle conclusioni:

– il fatto che – dopo il ricordato incontro romano del 1976 con Andreotti – Ciancimino aveva riferito di avere incontrato il senatore Andreotti anche a Gioacchino Pennino, specificando di ritenere inaffidabile l'on. Lima e di considerare il senatore Andreotti un «grande garante»;

– il fatto che nell'estate del 1980 l'on. Lima, incontrando a Roma Buscetta, si era lamentato dei problemi creati dal Ciancimino e delle eccessive pretese di costui e che lo stesso on. Lima e Antonino Salvo volevano, quindi, avvalersi dell'aiuto del Buscetta nella gestione dei rapporti con i «corleonesi»;

– il fatto che – secondo il convincimento espresso dal Tribunale – il contenuto dei predetti colloqui dimostrava l'intreccio venutosi a creare nelle relazioni tra esponenti politici e mafiosi per effetto del rapporto di stabile collaborazione, rispettivamente instaurato dal Ciancimino con lo schieramento «corleonese» e dal Lima con lo schieramento contrapposto;

– il fatto che – in occasione del congresso della DC di Agrigento del 1983 – l'on. Lima e Ciancimino avevano concluso un «accordo tattico» per la confluenza verso la corrente andreottiana dei voti congressuali di cui Ciancimino poteva disporre, e che, anche in questo caso, il senatore Andreotti aveva prestato il proprio assenso ad una intesa, intervenuta tra Ciancimino e l'on. Lima, finalizzata ad una – sia pure episodica – collaborazione sul piano politico;

– il fatto che, dopo il suo primo incontro con il senatore Andreotti, Ciancimino attendeva dall'imprenditore romano Caltagirone il versamento di una somma di denaro da destinare al pagamento delle quote relative al «pacchetto di tessere» da lui gestito, circostanza riferita dal collaboratore Gioacchino Pennino e confermata dalle risultanze della relazione di perizia redatta dal dott. Giuseppe Bray e dal dott. Antonio Vellella su incarico del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo dott. Giovanni Falcone nel procedimento penale instaurato nei confronti dello stesso Ciancimino;

– il fatto che la destinazione di dette somme – ricevute dal Ciancimino dopo il suo incontro con il senatore Andreotti – al pagamento delle quote relative al «pacchetto di tessere» gestito dal medesimo esponente politico palermitano era perfettamente coerente con lo stretto rapporto di amicizia personale intercorrente tra il senatore Andreotti e Gaetano Caltagirone e il sostegno finanziario offerto da Gaetano Caltagirone alla corrente andreottiana.

Passando ad esaminare le conclusioni del Tribunale sulla rilevanza penale dei rapporti in questione, i PM hanno ricordato che i primi giudici, sulla base di argomentazioni ineccepibili, erano pervenuti alla conclusione che le relazioni tra l'imputato e Ciancimino erano di collaborazione e di cointeressenza e ciò in un periodo in cui Ciancimino era stato raggiunto da pesanti accuse in sede politica ed in cui era ampiamente nota la sua vicinanza con ambienti mafiosi.

I primi giudici avevano ancora una volta omesso di evidenziare che le menzogne del predetto sulle sue relazioni con Ciancimino si coniugavano con le menzogne sui suoi effettivi rapporti con i cugini Salvo e con Michele Sindona, sulla sua consapevolezza dei rapporti mafiosi della corrente andreottiana in Sicilia, sull'episodio del suo incontro del 1985 con il *boss* corleonese Andrea Manciaracina ed assumevano, quindi, un inequivocabile valore sintomatico.

I PM si sono soffermati sulla connessione dei rapporti tra l'imputato e Ciancimino con altri fatti ritenuti provati dal Tribunale, che dimostravano come il senatore Andreotti – dopo avere intrattenuto relazioni con gli esponenti dello schieramento moderato di Cosa Nostra (in particolare, con Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti) – era rimasto a disposizione di Cosa Nostra anche dopo che il comando della organizzazione era stato monopolizzato dai «corleonesi», da sempre referenti criminali del Ciancimino.

Ancora una volta sono stati, quindi, richiamati l'episodio del trasferimento di Leoluca Bagarella e di altri detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara e l'episodio del colloquio riservato tra il senatore Andreotti ed il *boss* corleonese Andrea Manciaracina.

Leoluca Bagarella era cognato di Salvatore Riina e Andrea Manciaracina era un uomo di fiducia dello stesso Riina: ne conseguì, secondo i PM appellanti, che gli episodi riguardanti Ciancimino, Bagarella ed il Manciaracina si erano verificati non casualmente a breve distanza l'uno dall'altro, «*illuminandosi reciprocamente di significati e valenze probatorie*».

Alla luce di tali risultanze, unitariamente valutate, i contributi forniti personalmente dal senatore Andreotti per la sopravvivenza politica del «corleonese» Ciancimino acquistavano, secondo i PM, un significato ben più pregnante di quello superficialmente ritenuto dal Tribunale e costituivano un preciso riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, secondo cui, dopo la guerra di mafia, i cugini Salvo avevano messo a

disposizione della *leadership* «corleonese» anche le loro amicizie politiche, tra cui quella con il senatore Andreotti.

3.4 I rapporti con Sindona

Anche in proposito alle vicende riguardanti Michele Sindona i PM appellanti hanno elencato alcuni fatti che i primi giudici avevano ricordato nel corso della esposizione ma non avevano espressamente evidenziato nelle conclusioni:

- il fatto che Michele Sindona svolgeva attività di riciclaggio nell'interesse dei massimi esponenti dello schieramento c.d. «moderato» di Cosa Nostra, facente capo a Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo;

- il fatto che tale attività di riciclaggio svolta dal Sindona – e riferita dai collaboratori Francesco Marino Mannoia, Francesco Di Carlo e Gaspare Mutolo – aveva trovato conferme particolarmente significative nelle risultanze probatorie relative alla Amincor Bank;

- il fatto che il collegamento di Sindona con la mafia italo-americana era ben presente, già in epoca ampiamente anteriore al simulato sequestro del medesimo, all'ambasciatore italiano negli U.S.A. Gaja;

- il fatto che gli uomini di Cosa Nostra erano intervenuti in momenti cruciali della attività di intimidazione svolta da Sindona nei confronti di coloro che il medesimo aveva individuato come soggetti che ostacolavano la soluzione dei suoi problemi;

- il fatto che Giacomo Vitale aveva effettuato telefonate intimidatorie nei confronti dell'avv. Ambrosoli, mostrando di essere al corrente in tempo reale e nei dettagli della complessa strategia posta in essere dal Sindona e chiedendo all'Ambrosoli di attuare specifici comportamenti favorevoli a Sindona medesimo;

- il fatto che Vitale aveva detto all'avv. Ambrosoli che la soluzione del caso Sindona interessava all'on. Andreotti, il quale aveva indicato proprio lui come la persona che frapponeva ostacoli, telefonando a Sindona a New York;

- il fatto che il viaggio segreto di Sindona in Sicilia nell'estate del 1979, la sua permanenza nell'isola, la simulazione del suo rapimento da parte di un sedicente gruppo estremistico erano stati gestiti da Cosa Nostra e da alcuni esponenti della massoneria. In particolare, per quanto riguardava Cosa Nostra, da Stefano Bontate, da Giacomo Vitale, cognato di questi, da Salvatore Inzerillo, da Rosario Spatola e da altri;

- il fatto che l'interesse di tali esponenti di Cosa Nostra alla sorte di Sindona era determinato dalla necessità di recuperare parte dei capitali che gli erano stati da loro affidati;

- il fatto che – dopo l'incontro a Washington nel 1976/77 – Andreotti aveva avuto un altro incontro con Sindona, avvenuto a New York tra il 1978 ed il 1979 ed organizzato da Della Grattan;

- il fatto che Sindona, alla presenza di Angelo Siino (destinato da Cosa Nostra ad accompagnarlo in tutti i suoi spostamenti in Sicilia), aveva

telefonato all'imputato chiedendogli di non abbandonarlo e che ciò aveva fatto mentre si trovava in Sicilia ed ufficialmente risultava essere stato rapito da un sedicente gruppo terroristico.

I PM passavano ad elencare le menzogne dell'imputato, il quale, secondo quanto aveva ritenuto lo stesso Tribunale, aveva mentito almeno dieci volte sulla reale natura dei suoi rapporti con il Sindona, rendendo dichiarazioni inequivocabilmente contraddette dalle risultanze probatorie. Egli, infatti aveva mentito:

- nel collocare i suoi incontri con Sindona esclusivamente negli anni anteriori al 1974;

- nel sostenere che i suoi rapporti con Sindona avevano avuto semplice carattere istituzionale;

- nella udienza del 28 ottobre 1998, quando, con riferimento al passo del «memoriale Moro» concernente la nomina del dott. Barone, aveva negato la fondatezza delle circostanze ricordate da Moro (e provate), alludendo a presunte manipolazioni dei brigatisti;

- nella successiva udienza del 17 novembre 1998 quando aveva sostenuto che era «*veramente squallido attribuire la carriera del dottor Mario Barone nel Banco di Roma ad interferenze di Fanfani e mie sollecitate da Sindona*»: il Tribunale aveva sottolineato, in proposito, che le affermazioni dell'imputato non spiegavano come mai il sen. Fanfani avesse ravvisato nella nomina del dott. Barone un atto di riconoscenza nei confronti del senatore Andreotti e come mai il Sindona avesse avvertito l'esigenza di ringraziare per la nomina entrambi i predetti esponenti politici, comunicando all'imputato che si trattava dell'inizio di una collaborazione finanziaria tra il suo gruppo ed il Banco di Roma;

- nella deposizione resa davanti alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona quando aveva ricostruito in senso riduttivo il contenuto del colloquio avuto con Philip Guarino e Paul Rao, prospettando una versione contraddetta inequivocabilmente dal contenuto delle successive affermazioni fatte dai predetti interlocutori in presenza dell'avv. Guzzi e del Gelli;

- nella udienza del 17 novembre 1998 quando aveva definito una richiesta di avviso tecnico, che non comportava alcuna sollecitazione, la attribuzione al sen. Stammati dell'incarico di esaminare e seguire gli aspetti tecnici del secondo progetto di sistemazione della Banca Privata Italiana: detto incarico, secondo il convincimento espresso dal Tribunale, rappresentava il proposito di intervenire su organismi istituzionali (in particolare, sulla Banca d'Italia) per il tramite di altri soggetti pienamente affidabili per il medesimo esponente politico ed in grado di operare efficacemente in favore del Sindona. In questa prospettiva, il carattere informale degli incarichi conferiti al sen. Stammati ed all'on. Evangelisti era finalizzato proprio ad evitare che il senatore Andreotti fosse direttamente ed ufficialmente coinvolto in un'azione di sostegno a Sindona;

- nella udienza del 17 novembre 1998 quando aveva sostenuto di avere appreso soltanto successivamente e addirittura con una certa sor-

presa di tale intervento e di avere rimproverato lo stesso Evangelisti per l'invasione di campo;

– nel corso della sua audizione davanti alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona quando aveva negato di avere letto i *memorandum* trasmessigli dall'avv. Guzzi, sostenendo che essi erano stati presi in esame e considerati non importanti dal dott. Ceccarini, addetto al suo Ufficio Stampa: ed infatti, il Tribunale aveva, in proposito, osservato che dette asserzioni erano inconciliabili con i chiarimenti forniti dall'avv. Guzzi, il quale aveva specificato che vi era una *consecutio* temporale tra i *memorandum* e le telefonate o gli incontri e che quando egli si recava a conferire con l'on. Andreotti, quest'ultimo si mostrava informato sull'oggetto del colloquio;

– nelle spontanee dichiarazioni rese nella udienza del 17 novembre 1998 quando, rendendosi conto del carattere anomalo del complessivo contegno da lui tenuto in un ampio arco di tempo successivo alla adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale a carico del Sindona, aveva cercato di sminuire la consistenza dei propri rapporti con il finanziere siciliano negando di avere avuto relazioni e contatti con il Sindona in America o dovunque dopo la sua fuga e sostenendo che chi affermava il contrario non conosceva la realtà e diceva il falso;

– nel sostenere la propria asserita ignoranza circa la attenzione mostrata dalla Grattan per le vicende riguardanti il finanziere siciliano.

Alle dieci menzogne indicate dal Tribunale se ne doveva, peraltro, aggiungere una undicesima, non menzionata nella sentenza appellata, riguardante gli effettivi rapporti dell'imputato con l'emissaria di Sindona, Della Grattan, come emerge dalle carte processuali del processo di Perugia.

Passando a considerare le conclusioni del Tribunale, che aveva ritenuto non esservi prova sufficiente che l'on. Andreotti avesse attuato i descritti comportamenti in consapevole sinergia con Cosa Nostra, i PM ne deducevano la totale infondatezza ed il contrasto con numerose convergenti risultanze probatorie.

In primo luogo è stato richiamato l'episodio del contatto telefonico tra l'on. Andreotti e Sindona avvenuto nell'estate del 1979 alla presenza di Angelo Siino: costui aveva sentito che Sindona si rivolgeva al suo interlocutore chiamandolo Giulio ed aveva appreso da Giacomo Vitale che si trattava del predetto.

Il Tribunale aveva accantonato l'episodio rilevando che non vi era alcuna certezza che l'interlocutore di Sindona fosse proprio l'imputato e che era possibile che Vitale avesse formulato al riguardo una mera ipotesi.

In ordine al dato testuale, è stato sottolineato che il Siino aveva dichiarato che il Vitale gli aveva detto con certezza che il Giulio contattato per telefono era l'on. Andreotti.

Vitale era perfettamente informato da Sindona di tutti gli interventi che si venivano esplicando (come si desumeva in modo inequivocabile dall'azione intimidatoria che frattanto lo stesso Vitale svolgeva nei con-

fronti del dott. Cuccia e dalle telefonate che faceva all'avv. Ambrosoli): gli interventi del senatore Andreotti sulla Banca d'Italia, volti a superare il punto di resistenza finale costituito dall'avv. Ambrosoli, e le telefonate intimidatorie fatte dal Vitale allo stesso professionista erano due momenti inscindibili e sinergici di una medesima strategia che attestavano il sistema di comunicazione esistente tra l'appellato, Sindona e gli esponenti di Cosa Nostra. Per questo motivo Vitale aveva detto espressamente all'avv. Ambrosoli che l'on. Andreotti indicava lui come il principale ostacolo e lo stesso avv. Ambrosoli poi aveva avuto l'effettivo riscontro che quanto gli diceva il «picciotto» rispondeva alla realtà.

Stefano Bontate e lo stesso Vitale avevano un rilevante interesse economico personale alla soluzione del problema Sindona, sicché quest'ultimo era tenuto a raggiungerli passo passo su quel che stava facendo e sugli interventi espliciti dal senatore Andreotti, perché in quella vicenda erano in gioco i capitali affidatigli dalla organizzazione mafiosa e, di conseguenza, la sua stessa vita.

Alla luce di tali fatti, affermare che Vitale avesse semplicemente ipotizzato che il «Giulio» appellato per telefono dal Sindona fosse il senatore Andreotti urtava contro ogni logica e con tutte le risultanze processuali.

Se si considerava, poi, che – come il Tribunale aveva ritenuto dimostrato – l'on. Andreotti aveva già incontrato a New York lo stesso Sindona latitante e si inserivano tali comportamenti nel contesto complessivo, appariva chiaro che tali comportamenti non potevano essere spiegati da ragioni politiche connesse a finanziamenti erogati da Sindona a vantaggio della Democrazia Cristiana, né da ricatti di Sindona, né da mere pressioni di ambienti massonici facenti capo a Gelli.

Al termine della vicenda Sindona, Stefano Bontate – come lo stesso Tribunale aveva ritenuto – aveva manifestato notevoli preoccupazioni per il fatto che i «corleonesi» erano venuti a conoscenza di quanto egli aveva organizzato a loro insaputa.

I primi giudici avevano, infatti, sul punto ricordato che:

– dopo avere interrotto i propri rapporti con il Bontate nel settembre 1980, Siino aveva raccontato la vicenda, e segnatamente il progetto di colpo di Stato, a Giovanni Brusca, il quale ne aveva informato il proprio padre;

– nel periodo successivo, Siino aveva incontrato Bontate solo in una occasione, in una trattoria sita a Campobello di Mazara: nel frangente, Bontate aveva affermato di essere «stato rovinato» ed aveva specificato che la vicenda riguardante il viaggio di Sindona in Sicilia «gli aveva creato una serie di guai» con gli altri esponenti mafiosi;

– il fatto che Siino avesse riferito a Giovanni Brusca che il finto sequestro di Sindona era stato organizzato dal gruppo facente capo al Bontate trovava puntuale conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso Brusca anteriormente alla deposizione dibattimentale del Siino.

Per concludere, secondo i PM, solo omettendo totalmente di considerare le risultanze processuali, il Tribunale aveva potuto ritenere dubbia la c.d. *affectio societatis* nei rapporti tra il senatore Andreotti e Sindona.

Soffermandosi, ancora, sul convincimento del Tribunale secondo cui non vi era prova sufficiente che l'imputato fosse venuto a conoscenza del rapporto dell'ambasciatore italiano a New York, Roberto Gaja, i PM hanno rilevato che i primi giudici avevano omesso di motivare su una precisa circostanza documentale, desunta dal memoriale dell'on. Aldo Moro rinvenuto nel covo delle BR in via Montenevoso.

Ed infatti, l'on. Aldo Moro – a proposito dei legami pericolosi dell'on. Andreotti – aveva scritto che il medesimo aveva voluto incontrare Sindona negli Stati Uniti sebbene lo stesso Moro e l'ambasciatore Ortona lo avessero avvertito che il Sindona non era personaggio frequentabile.

Altro punto specifico delle conclusioni del Tribunale che meritava di essere approfondito era quello secondo cui il senatore Andreotti già nel 1982 aveva dimostrato di avere una singolare, «*approfondita conoscenza*» degli *interna corporis* di Cosa Nostra, una conoscenza addirittura superiore a quella del gen. Dalla Chiesa.

Al riguardo, sono state nuovamente richiamate le considerazioni formulate dai primi giudici a proposito delle espressioni usate dall'imputato in occasione dell'incontro avuto con il gen. Dalla Chiesa il 5 aprile 1982 ed, in particolare, del riferimento all'omicidio di Pietro Inzerillo, riconnesso alla vicenda di Michele Sindona. Il Tribunale, nel citare la circostanza, non si era chiesto come potesse l'appellato ricollegare l'omicidio nel 1982 di Pietro Inzerillo e la vicenda Sindona avvenuta nel 1979.

Vi è da premettere che, durante la sua permanenza in Sicilia nell'estate del 1979, Michele Sindona era stato ospite in una villa di Piano dell'Occhio a Bellolampo in Palermo, appartenente a Rosario Di Maggio, zio di Salvatore Inzerillo e di quel Pietro Inzerillo assassinato a New York, al quale aveva fatto riferimento l'on. Andreotti nel parlare con il gen. Dalla Chiesa di Michele Sindona.

Solo possedendo una profonda ed interna conoscenza delle vicende connesse al caso Sindona si poteva operare quel collegamento tra due fatti apparentemente disomogenei, tanto che lo stesso Dalla Chiesa non era riuscito a coglierne il senso scrivendo nel suo diario un commento totalmente fuorviato.

I PM hanno dunque lamentato che il Tribunale aveva totalmente omesso di ricordare lo specifico episodio nel capitolo della sentenza relativo al caso Sindona, ribadendo che non era stato spiegato il motivo per cui il senatore Andreotti aveva mentito al maxiprocesso sul contenuto di quella conversazione anche con specifico riferimento all'Inzerillo ed al Sindona.

3.5 Il caso Nardini

I PM appellanti lamentavano che era stata accreditata come assolutamente veritiera la versione dei fatti fornita dal Nardini, senza considerare

che costui non era un teste indifferente all'esito del processo, ma, al contrario, un soggetto particolarmente interessato a confessare di essersi avvalso di un politico colluso per fronteggiare una richiesta estorsiva.

In definitiva, Nardini non poteva essere elevato al rango di fonte probatoria cristallina e disinteressata, ma doveva essere valutato come una persona che sarebbe stata personalmente danneggiata se avesse detto il vero, così come, in diverso contesto, era stata giudicata la deposizione del teste Fabio Sbianchi, uomo dell'*entourage* di Andreotti e segretario particolare del genero.

Altro errore in cui era incorso il Tribunale era quello di aver omesso, immotivatamente, persino di accennare alle dichiarazioni del Mammoliti concernenti quel che era avvenuto subito dopo il suo incontro a Palermo con il Bontate, così trascurando una serie di essenziali riscontri esterni alle medesime dichiarazioni, strettamente pertinenti alla vicenda in questione. Il Tribunale aveva, altresì, del tutto omesso di accennare che – come derivava dalla testimonianza di Francesco Marino Mannoia – Stefano Bontate ed il Piromalli avevano consumato insieme alcune estorsioni in Calabria; il che spiegava come il primo potesse intervenire sul secondo in favore del Nardini. Anche Angelo Siino aveva descritto precisi scambi di favori tra i due gruppi criminali.

Infine, il Tribunale aveva completamente omesso di motivare sulla articolata disamina delle trascrizioni delle telefonate intercettate, svolta nella requisitoria scritta del PM, all'esito della quale era stato provato che, contrariamente a quanto affermato nella appellata sentenza, Nardini aveva detto il falso.

Ancora, il Tribunale aveva omesso di riportare i brani delle telefonate intercettate nel corso delle quali Nardini, lungi dall'atteggiarsi a pavida vittima, aveva minacciato i suoi interlocutori addirittura di far loro la guerra. Al riguardo, era evidente, secondo i PM, che tale atteggiamento dello stesso Nardini era frutto della consapevolezza di avere alle spalle una risorsa formidabile, costituita dal suo amico Andreotti, che avrebbe saputo a chi rivolgersi per punire gli estortori.

Nardini aveva rivestito varie cariche di nomina politica: Presidente della Camera di Commercio di Viterbo dal 1987 al 1991, Presidente dell'ospedale di Acquapendente, Presidente dell'ospedale di Viterbo, Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Val di Paglia (dal 1957 al 1960), membro del consiglio dei delegati del Consorzio per la zona Vallivo Collinari. Inoltre era stato Presidente dell'Associazione degli Industriali dal 1976 al 1980.

Particolarmente significativa era la nomina di Nardini a Presidente della Camera di Commercio, giacché detto Ente – nella logica spartitoria delle cariche – era riservato alla corrente andreottiana della D.C., tanto che prima e dopo dello stesso Nardini erano stati nominati altri due andreottiani: Gastone Filippi e Silvio Ascenzi.

Durante la sua Presidenza, Nardini era stato ripetutamente denunciato per interesse privato in atti di ufficio e falso in atto pubblico, con l'accusa di avere – in diverse occasioni – commesso atti di favoritismo nei con-